

Il carisma del celibato. Quali criteri per un suo discernimento nei candidati al presbiterato?

Lino Ciccone, C.M.
Facoltà di Teologia, Lugano

E' ben nota la stretta e inscindibile connessione, nella Chiesa latina, tra sacerdozio ministeriale e celibato. L'impegno, pubblico e solenne, di una «*perfetta e perpetua continenza per il Regno dei cieli*»¹, è richiesto come «*condicio sine qua non ad sacerdotium suscipiendum*»². La stessa cosa viene espressa in termini più felici, nella prospettiva non del candidato (in cui si parla di "impegno") ma di chi nella Chiesa ha il potere di conferire l'Ordine sacro del Presbiterato, affermando che esso è «*confèrito solo a quegli uomini che hanno ricevuto da Dio il dono della vocazione alla castità celibe*»³. Non si dà quindi vocazione al presbiterato senza un correlativo carisma di celibato. Da qui, nel delicato, ma indispensabile, discernimento vocazionale, la necessità di verificare se in chi aspira al presbiterato siano presenti elementi e segni ca-

¹ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto *Presbyterorum ordinis*, n. 16.

² SINODO DEI VESCOVI, II Assemblea Generale (1971), Documento I «*Ultimis temporibus*» sul sacerdozio ministeriale, Parte seconda, n. 4 c, in: *AAS* 63 (1971) 916, oppure in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. 4, n. 1214.

³ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992), n. 29, in: *AAS* 84 (1992) 703, oppure in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. 13, n. 1295. Più forte l'originale in latino: «*solis viris qui ostenderint se a Deo vocari in donum castitatis in caelibatu et absoluto et perpetuo*».

paci di dare un solido fondamento alla certezza morale dell'esistenza in lui di un tale dono dello Spirito, pur nella consapevolezza che tale dono non è dato subito nella sua pienezza, ma conosce un processo di crescita e di maturazione.

I. A CHI SPETTA IL COMPITO DEL DISCERNIMENTO

Tale discernimento spetta certamente anzitutto allo stesso *candidato al presbiterato*. Ma non può essere lasciato esclusivamente a lui e alla sua responsabilità personale. E ciò non solo per gli ovvi e ineliminabili limiti che ognuno ha nella valutazione di sé e delle proprie capacità, come pure per una elementare norma di prudenza nel compiere scelte decisive per la propria vita, ma anche, e principalmente, perché in quella valutazione e nella scelta conseguente, sono in gioco, oltre alla persona interessata, anche interessi vitali di tutta la comunità ecclesiale. Di qui l'esigenza che intervenga la comunità nel discernimento circa il dono del celibato come parte integrante del discernimento della vocazione al presbiterato. Tale comunità è, in concreto, quella diocesana con a capo il *Vescovo*. E' lui che si assumerà la responsabilità di conferire l'Ordine sacro, è lui perciò che deve maturare la certezza fondata circa l'idoneità al presbiterato di quelli che chiedono di accedervi. Il ruolo del Vescovo è di una rilevanza tale che la certezza di essere davanti ad una "vocazione", ad una reale "chiamata" da parte di Dio, si può avere solo quando il Vescovo ammette all'ordinazione: «*la chiamata interiore dello Spirito ha bisogno di essere riconosciuta come autentica chiamata dal Vescovo*»⁴.

E' noto che il compito di discernimento e cura degli aspiranti al presbiterato, il Vescovo lo affida, in gran parte, a quella che oggi viene denominata la "*comunità educante*" del seminario, costituita da persone scelte da lui stesso. Non sarà inutile, per quanti poco o nulla sanno della realtà di un seminario, accennare qualche dato informativo essenziale, necessario per la comprensione di alcuni punti della successiva esposizione.

Nella comunità educante vanno distinti quelli che hanno compiti direttivi, e che quindi costituiscono la "Direzione", il corpo dei Superiori, e quelli che hanno compiti di insegnamento nella scuola teologica, cioè i Professori, che costituiscono il corpo docente. Secondo la *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* (6 gennaio 1970)⁵, la Direzione è costituita da: «*il Rettore, il vice-rettore, il direttore spirituale, il*

⁴ *Ibid.*, n. 65, in: *AAS*, cit., p. 771, oppure in: *Enchiridion Vaticanum*, cit., n. 1468. Anche qui l'originale latino è più incisivo: «*interior Spiritus vocatio necesse est agnoscat ut authentica episcopi vocatio*».

⁵ SACRA CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, in: *AAS* 62 (1970) 321-384, oppure in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. 3, nn. 1796-1947.

prefetto degli studi, il responsabile delle esercitazioni pastorali, il prefetto di disciplina, l'economista, il bibliotecario» (n. 27), ognuno, ovviamente, con proprie e diversificate competenze. Un ruolo singolare, in questa équipe, spetta al Rettore, il quale «*ha nel governo del seminario la responsabilità più importante e più pressante*», come «*coordinatore*», capace di suscitare uno stile di «*intima collaborazione*» in un «*impegno solidale*» per «*la formazione degli alunni*» (n. 29). Inoltre, «*una stretta e assidua collaborazione*» deve esserci anche tra Superiori e Professori, tale che tutti insieme «*costituiscono una sola comunità di educatori*» (n. 38).

Altro dato da tenere ben presente, per l'argomento che qui ci interessa, è uno degli elementi che caratterizzano la figura del *Direttore o Padre spirituale*. Il rispetto del segreto più assoluto e totale, su quanto egli viene a conoscere nei rapporti personali dei seminaristi con lui, è sancito persino nel *Codice di Diritto Canonico*: «*Nel prendere decisioni riguardanti l'ammissione degli alunni agli ordini o la loro dimissione dal seminario, non può mai essere richiesto il parere del direttore spirituale e dei confessori*» (can. 240, § 2). Pertanto, nel discernimento di una possibile vocazione al presbiterato, il compito del Padre spirituale mira unicamente ad aiutare l'aspirante al sacerdozio a fare chiarezza in sé stesso, davanti a Dio. Questo ambito di azione, con terminologia giuridica tradizionale, è chiamato "foro interno" o "della coscienza"; correlativamente è denominato "foro esterno" l'ambito in cui opera la comunità educante del seminario costituita da superiori e professori.

Si comprende allora facilmente quanto, nel tema che ci interessa, dice la *Pastores dabo vobis*: «*Fatte salve le distinzioni tra foro interno e foro esterno, l'opportuna libertà di scelta dei confessori (...), la comunità presbiterale degli educatori si senta solidale nella responsabilità di educare i candidati al sacerdozio. Ad essa, sempre in riferimento all'autorevole valutazione sintetica del Vescovo e del Rettore, spetta in primo luogo il compito di promuovere e verificare l'idoneità dei candidati quanto alle doti spirituali, umane e intellettuali, soprattutto in riferimento allo spirito di preghiera, all'assimilazione profonda della dottrina della fede, alla capacità di autentica fraternità e al carisma del celibato*» (n. 66).

Ho aggiunto io la sottolineatura di quanto, tra le numerose indicazioni contenute in questo brano, denso e conciso, è di più diretto interesse per noi. E' tutta la comunità educante del seminario, superiori e professori, che ha il compito di partecipare alla verifica della idoneità dei candidati, anche per quanto riguarda la presenza in essi del carisma del celibato. Se, come si è già detto, ogni decisione in materia di ammissione all'Ordine sacro è di competenza del Vescovo, è chiaro che l'accennata verifica da parte della comunità educante avrà come sua conclusione non una decisione, ma solo un parere, positivo oppure negativo, con i motivi che lo giustificano.

Questo parere, che matura di solito gradualmente durante gli anni di permanenza dei candidati nel seminario, trova la sua espressione più importante, ed obbligatoria, quando un candidato presenta al Vescovo domanda di ammissione agli Ordini sacri. Il Vescovo deve allora procedere a quello che tradizionalmente è chiamato "scrutinio": «*scrutinium de qualitatibus in ordinando requisitis*» (can. 1051). Elemento

centrale di questo scrutinio è una relazione, da parte del Rettore del seminario, che il citato canone 1051 chiama "*testimonium*", in cui il Rettore esprime il suo motivato parere personale, e fa conoscere al Vescovo i pareri espressi da quanti compongono la comunità educante del seminario, cioè gli altri Superiori e i Professori, escluso, ovviamente, il Padre spirituale. Autorevoli canonisti osservano che «il canone è ispirato a due importanti documenti emanati dalla Santa Sede, che converrà tener presenti, per le norme e le direttive ch'essi danno in proposito: - l'Istr. *Quam ingens* della S. Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, 27 dicembre 1930 (...); - l'Istr. *Quantum Religiones* della S. Congregazione dei Religiosi, 1° dicembre 1931»⁶.

Di notevole interesse, tra le norme che vengono date, quella che chiede al Rettore del seminario di ascoltare i suoi collaboratori e i professori «*non solum seorsum (...) sed etiam insimul convocatos*»⁷.

II. CRITERI DI DISCERNIMENTO IN DOCUMENTI MAGISTERIALI

Al di là comunque di queste ed altre norme e dettagli procedurali, sta il problema, decisamente sostanziale, dei criteri in base ai quali procedere nel discernimento circa il carisma del celibato nell'aspirante al sacerdozio ministeriale. Criteri validi sia per l'interessato stesso e per quanti lo affiancano e lo guidano nel "foro interno" (Padre spirituale e/o confessore), sia per i Superiori e i Professori del seminario. E anzi tutto vediamo se esistono elementi e direttive in tal senso da parte del Magistero della Chiesa, sia prima che dopo il Concilio Vaticano.

a. Prima del Concilio Vaticano II

Un'attenzione ampia al celibato sacerdotale la troviamo in tre documenti pontifici dedicati al sacerdozio:

- PIO X: Esortazione al Clero cattolico *Haerent animo* (4 agosto 1908)⁸;
- PIO XI: Lettera enciclica *Ad Catholici sacerdotii* (20 dicembre 1935)⁹;
- PIO XII: Esortazione apostolica *Menti nostrae* (23 settembre 1950)¹⁰.

⁶ L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico*, vol. II, Edizioni Dehoniane, Napoli, 1988, p. 161. Il testo delle due Istruzioni in: AAS 23 (1931) 120-129 e 24 (1932) 74-81.

⁷ SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istruzione *Quam ingens*, cit., in: AAS 23 (1931) 123.

⁸ PIO X, Esortazione al Clero cattolico *Haerent animo* (4 agosto 1908), in: ASS 41 (1908) 555-577.

⁹ PIO XI, Enciclica *Ad Catholici sacerdotii* (20 dicembre 1935), in: AAS 28 (1936) 5-53.

¹⁰ PIO XII, Esortazione apostolica *Menti nostrae* (23 settembre 1950), in: AAS 42 (1950) 649-702.

Inoltre, dedicata specificamente a fornire anche norme direttive, si è avuta anche una *Circolare* della CONGREGAZIONE DEI SEMINARI del 1° luglio 1955, ma che riprende quasi identica una circolare antecedente, dell'8 maggio 1943¹¹.

Nei tre documenti papali, a livello normativo non troviamo altro che l'indicazione della necessità di giungere ad una *certezza morale circa la idoneità della scelta del celibato*, per cui, permanendo qualche dubbio fondato, si deve optare per una decisione negativa, come quella più sicura nell'interesse della Chiesa e dello stesso aspirante al presbiterato¹². Tale norma, nella sua sostanza, è confermata anche nel *Codice di Diritto Canonico*: «*Il Vescovo che conferisce l'ordinazione per diritto proprio, per procedere ad essa deve essere certo che (...) l'idoneità del candidato risulti provata con argomenti positivi*» (can. 1052, § 1).

Norme precise e dettagliate, invece, conteneva la citata *Circolare*. Dopo aver richiamato che una *castità consolidata* è condizione indispensabile «*per poter riconoscere nel candidato la vocazione al sacerdozio*», venivano date alcune «*norme direttive*». A scanso di malintesi su qualcuna di esse, giova richiamare un dato circa l'ordinamento degli studi allora vigente nei seminari: la Teologia abbracciava gli ultimi quattro anni di studio, preceduti da un triennio di Liceo, o Filosofia. La direttiva principale stabiliva che, per escludere la certezza morale di una solida virtù, bastava normalmente anche un solo peccato grave con atti contro la castità durante l'ultimo anno antecedente alla Teologia. Inoltre: un peccato commesso non da solo ma con altri dopo l'ingresso in seminario, doveva portare all'immediato allontanamento dalla via del sacerdozio, qualunque fosse l'anno di studio in corso.

b. Dal Concilio in poi

Nel Concilio il tema delle condizioni per una valida scelta del celibato trovò posto nel Decreto *Optatam totius* (n. 10), ma non era pensabile che un documento conciliare scendesse a norme particolari. Inoltre Paolo VI, in una lettera del 10 ottobre 1965 al Cardinale Tisserant, allora Presidente dell'Assemblea conciliare, faceva conoscere il suo proposito di trattare ampiamente il tema del celibato sacerdotale in un suo apposito documento. E lo fece pubblicando due anni dopo l'Enciclica *Sacerdotalis caelibatus* (24 giugno 1967)¹³. In essa una sezione è dedicata alla forma-

¹¹ SACRA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI, *Circolare Per i Direttori spirituali dei seminari* (1° luglio 1955). Il testo di questo documento, dato il suo carattere evidentemente riservato, non fu pubblicato in nessuno degli organi ufficiali della Santa Sede. Si può trovare nell'Appendice al volume: SACRA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI, *La direzione spirituale nei seminari*, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano, 1956, pp. 247-252.

¹² Cfr. PIO XI, Enciclica cit., in: *AAS* 28 (1936) p. 41.

¹³ PAOLO VI, Lettera enciclica *Sacerdotalis caelibatus* (24 giugno 1967), in: *AAS* 59 (1967) 657-697, oppure in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. 2, nn. 1415-1513.

zione al celibato (nn. 60-72); inoltre viene preannunciato un successivo documento con «*apposite istruzioni (...) per fornire a coloro che hanno nella Chiesa il gravissimo compito di preparare i futuri sacerdoti un competente e opportuno ausilio*» (n. 61). E questo venne sette anni dopo, con un documento della CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA: *Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale* (11 aprile 1974). Un testo ampio e organico di 90 paragrafi¹⁴.

A prima vista può colpire il fatto di non trovare in esso nessuna delle «norme direttive» della Circolare precedente dello stesso Dicastero, già ricordata. Ma si badi bene al titolo: *Orientamenti*. Il termine è stato scelto intenzionalmente, e ne viene data esplicita spiegazione fin dalle prime parole con cui inizia il documento: «*Il presente sussidio non offre "norme", ma "orientamenti"*» (n. 1). Esso dunque esclude volutamente di occuparsi di «norme», le quali erano invece l'oggetto della precedente Circolare. Non può comunque non essere significativo il fatto che quella Circolare non venga mai nominata, nemmeno nelle pur numerose note del testo. Bisogna dire che la Santa Sede non insiste per esigerne l'osservanza. Forse (ma è solo una mia ipotesi) si è voluto tener conto dei notevoli cambiamenti verificatisi nel secondo dopoguerra, specialmente l'accentuata accelerazione dell'anticipo della pubertà, con il conseguente prolungarsi del periodo di assestamento somato-psichico; così pure il crescendo di bombardamento di stimoli sessuali nell'ambiente, presenti ossessivamente persino tra le pareti domestiche dopo la diffusione della televisione; e infine una maggiore consapevolezza della consistenza della diversità di situazioni nei vari Paesi, con la conseguente impossibilità di stabilire un'unica normativa.

Il documento del '74 insiste specialmente sulla assoluta necessità, per il celibato, di una *vera maturità* nella persona. E distingue una maturità umana, una maturità cristiana e una maturità sacerdotale. Inoltre all'interno di ognuno di tali livelli, distingue attentamente, come componenti, la maturità affettiva, la maturità sessuale e «l'autocontrollo perfettivo». E' dunque sulla verifica di questa complessa e articolata maturità che deve portarsi l'attenzione degli educatori per accertare l'esistenza o meno della idoneità ad una vita caratterizzata anche dal celibato. Molto opportunamente il documento annota: «*La storia dei sacerdoti mancati è spesso la storia di uomini mancati: storia di personalità non unificate, non integrate, nelle quali invano si cercherebbe l'uomo maturo ed equilibrato*» (n. 25).

La chiamata in causa anche dell'«autocontrollo perfettivo» (cioè una padronanza di sé non a forza di estenuanti inibizioni e di continue lotte logoranti, ma frutto di una riuscita integrazione armoniosa delle varie componenti della personalità: dinamismi pulsionali, sentimenti, emozioni, fantasia, intelligenza, volontà) include chiaramente anche la già sopra accennata padronanza delle energie sessuali, di cui la rinuncia sostanzialmente serena ad ogni loro appagamento, costituisce la manifestazione più persuasiva.

¹⁴ Il testo fu pubblicato in un volumetto dalla Tipografia Poliglotta Vaticana; è riportato anche in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. 5, nn. 190-426.

Sedici anni dopo, nel 1990, l'VIII Assemblea generale del SINODO DEI VESCOVI, fu interamente dedicata a «*La formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali*». Il celibato fu tra i temi più ampiamente trattati. Ma sul problema che qui ci interessa non si andò oltre quello che fu condensato in un capoverso della Proposizione 24, che il Sommo Pontefice fece sua, riportandola integralmente nella Esortazione Apostolica Post-sinodale *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992)¹⁵: «*I Vescovi insieme ai rettori e ai direttori spirituali dei seminari stabiliscano principi, offrano criteri e diano aiuti per il discernimento in questa materia*» (n. 50, 4). Evidentemente la consapevolezza delle notevoli diversità tra i vari Paesi e aree culturali ha indotto l'episcopato e il Papa a rinunciare a stabilire criteri di discernimento uguali per tutti, e a preferire di demandarne la elaborazione alle chiese locali.

Dopo di allora, nessun documento del Magistero universale della Chiesa si è avuto in materia¹⁶.

In sintesi: per quanto riguarda il discernimento del carisma del celibato nei candidati al presbiterato, ***il Magistero universale della Chiesa non offre criteri, ma solo orientamenti, e demanda all'Episcopato e alle chiese locali il compito di elaborarli sulla base di quegli orientamenti.***

III. LA SITUAZIONE ATTUALE

Non sono poche le chiese locali in cui questo difficile e delicato compito attende ancora di essere adempito. Sembra anzi che questa sia la situazione più comune. E' una responsabilità evidentemente grave, a cui è auspicabile che i Vescovi si facciano carico di prestare la dovuta attenzione, senza ulteriori ritardi. Si aggiunge a questa carenza il venir meno di ogni indicazione in proposito nei testi di teologia morale, di diritto canonico, di monografie su argomenti in vario modo attinenti al nostro tema, quali, ad esempio, la direzione spirituale, la castità, la verginità consacrata. Non si va

¹⁵ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica Post-sinodale *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992), in: *AAS* 84 (1992) 657-804, oppure in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. 13, nn. 1154-1553.

¹⁶ Non documento di Magistero, ma da tenere comunque in particolare considerazione, è stato un intervento orale recente del Segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica, mons. José SARAIVA MARTINS, in un incontro con i Rettori dei seminari della Sicilia (14-15 ottobre 1995), e sollecitamente pubblicato su *Seminarium*: «Carattere collegiale dell'opera educativa e compiti dei singoli formatori» [*Seminarium* 25 (1995) 802-812]. All'interno di questo tema, evidentemente più ampio, ha trovato posto anche il problema di cui ci stiamo occupando. L'ufficio che ricopre l'Autore e il carattere ufficioso della rivista conferiscono una particolare autorevolezza alle posizioni esposte da mons. Martins. Ma si farebbe un'operazione scorretta e inaccettabile se si volesse conferire alle sue parole il valore di insegnamento magisteriale e per la Chiesa universale. Quando la rivista è uscita, il presente studio era già pronto. Mi è sembrato opportuno mantenerlo come era, e solo al termine fare un breve confronto tra le proposte mie e le posizioni dell'illustre e autorevole relatore.

oltre qualche indicazione, certamente utile, ma troppo generica per chi deve affrontare il problema sul piano concreto. Manca perciò la possibilità di fare riferimento a quelli che una volta erano detti "*probati auctores*", che mettevano a disposizione di tutti la loro particolare competenza, spesso avvalorata da una ricca esperienza.

Succede così inevitabilmente che, in cosa di tanta importanza, chi deve portare il suo contributo al discernimento circa la presenza o meno, in un dato aspirante al presbiterato, del carisma del celibato, non può fare appello ad altro che alla sua prudenza personale e a criteri altrettanto personali e, perciò, spesso diversi da una persona all'altra. Capita così ogni tanto che un candidato si senta dichiarato non idoneo al presbiterato dal Padre spirituale (ovviamente nel segreto del foro interno), o dai superiori del seminario (nel foro esterno), e poi si senta invece dichiarato idoneo da un altro Padre spirituale o dai superiori di un altro seminario. Una situazione, questa, evidentemente deprecabile, e gravida di conseguenze tutt'altro che di poco conto. Una situazione, perciò, su cui non ci si può adagiare¹⁷.

IV. VERSO L'ELABORAZIONE DI CRITERI VALIDI

Sperando di contribuire a smuovere una tale situazione, ho pensato di sottoporre all'attenzione e all'esame critico di quanti hanno competenza ed esperienza in materia, alcune *ipotesi di criteri*, che scaturiscono da una riflessione non affrettata, sulla base anche di una lunga esperienza di seminario; e che mi sembrano in linea con gli orientamenti offerti dal Magistero.

Nessuna pretesa dunque di stabilire direttive o criteri, ma solo *la speranza di suscitare una pacata, seria e fruttuosa discussione*, capace di portare alla formulazione di criteri di discernimento validamente fondati anche per i casi problematici. I punti che seguono sono stati pensati con l'occhio a tutti i vari soggetti coinvolti nel discernimento, compreso lo stesso candidato al sacerdozio ministeriale.

¹⁷ La situazione non è sostanzialmente cambiata per la comparsa di un unico studio sull'argomento, per quanto autorevole sia il suo Autore e la rivista che lo ha ospitato. Alludo a B. KIELY, «Candidates wick Difficulties in Celibacy: discernment, admission, formation», *Seminarium* 33 (1993) 107-118. Situazione sostanzialmente immutata, ho detto, anche perché l'illustre Autore, pur potendo avvalersi di una duplice competenza, di teologo moralista e di psicologo, nonché di una ventennale esperienza professionale, assume posizioni, a mio modesto parere, spesso vaghe e possibiliste. Una dichiarazione netta di inidoneità al presbiterato non viene proposta nemmeno per casi e situazioni nei quali appare evidente la presenza di una vera e propria controindicazione. Così, ad esempio, nel caso di candidati al presbiterato con omosessualità che l'Autore qualifica come "aperta", cioè con un'attrattiva sessuale esclusivamente verso persone del proprio sesso e con attività sessuale promiscua; come pure nel caso di eterosessuali che abbiano avuto rapporti sessuali con più *partners*, sussisterebbe ancora la possibilità di una valida scelta celibataria, e quindi di accesso al presbiterato, se risulta che hanno compiuto un cammino di crescita. E si noti bene che si tratta di persone che sono già dei candidati al presbiterato. Una ulteriore osservazione critica: la direzione spirituale, per candidati al presbiterato con difficoltà per il celibato, l'Autore la ritiene solo «assai desiderabile», *«greatly desirable»* (art. cit., p. 116).

1° Un primo criterio si potrebbe darlo per scontato, anche perché sostanzialmente presente in documenti del Magistero, ma non sarà inutile richiamarlo. Si tratta di una prima e fondamentale condizione per la possibilità stessa di una seria scelta celibataria, cioè *una virtù di castità saldamente posseduta*. Tra gli elementi ed aspetti di cui questa virtù è ricca, uno è qui di particolare importanza, cioè la padronanza abituale delle pulsioni e dei dinamismi sessuali.

In una persona non sposata la castità può dirsi saldamente posseduta quando la continenza sessuale completa risulta vissuta abitualmente con una sostanziale serenità. Il che non vuol dire senza lotte e difficoltà, ma senza una lotta continua, spesso acuta, e perciò logorante. In tal caso, infatti, appare evidentemente sconsigliabile una scelta che comporta la totale continenza per tutta la vita. Sarebbe un proporsi ed imporsi esigenze superiori alle proprie forze, per nulla obbligatorie. Una scelta perciò irrazionale. Certo c'è da contare sulla grazia di Dio, ma sarebbe presunzione l'attendere la a sostegno di scelte irrazionali ed avventate.

L'incapacità di vivere serenamente la rinuncia ad ogni soddisfazione degli impulsi sessuali è un dato da solo sufficiente per concludere che non c'è la chiamata e il dono divino che indichiamo come "carisma della verginità". Siamo davanti ad una "controindicazione" nei confronti di una scelta del genere.

2° *La maturità affettiva e sessuale*. C'è già stata occasione di rilevare che negli *Orientamenti* dati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica viene assegnato un posto centrale e irrinunciabile a tale maturità. Mi sembra utile sottolineare che, a differenza di quanto accadeva di solito nei seminari in anni non lontani, oggi la valutazione di questo importante elemento è resa più facile, e più sicura, da innovazioni post-conciliari nella formazione dei candidati al presbiterato. Mi riferisco alla direttiva, formulata nel Decreto *Optatam totius*, di includere nell'iter formativo anche lo svolgimento di attività pastorali fuori del seminario; attività non sporadiche e occasionali, ma sistematiche e guidate (OT 21). Il Rettore del seminario e i suoi collaboratori hanno così nuove e preziose possibilità di cogliere segni chiari di una eventuale immaturità, grazie anche a quanto possono rilevare sacerdoti e laici delle parrocchie in cui il seminarista svolge attività pastorali. Possono anche più fondatamente rilevare se tale immaturità è ormai cronica, come parte caratterizzante la personalità, oppure se si nota un cammino di crescita che autorizza una dilazione nella valutazione definitiva.

3° *L'autocontrollo perfetto in campo sessuale*. Per questo particolare elemento della maturità, indicato negli *Orientamenti*, non si può avere il vantaggio ora accennato. Eventuali cedimenti con atti di masturbazione, ed anche atti sessuali con altri, sfuggono ad ogni possibilità di osservazione. Solo il soggetto interessato può farli conoscere, e lo fa in sede di confessione sacramentale e/o di direzione spirituale, una sede protetta dal più assoluto segreto da parte del confessore e del direttore spirituale.

Non sarà inutile ricordare che è un preciso e grave dovere di ogni aspirante al presbiterato avere un direttore spirituale. La necessità si pone sia per discernere l'esi-

stenza o meno di una vera vocazione, sia per individuare i passi da compiere nel cammino di una corrispondenza alla chiamata di Dio. Tale necessità è stata ribadita anche nella *Pastores dabo vobis*, nello stesso numero e nella stessa Proposizione già citata: «Il seminarista deve avere un adeguato grado di maturità psichica e sessuale, nonché una vita assidua ed autentica di preghiera, e deve porsi sotto la direzione di un padre spirituale» (n. 50, 4). E' quasi superfluo annotare che col Padre spirituale si impone un'apertura e sincerità piena. Nascondere qualcosa di serio e rilevante è un gioco stupido a tutto proprio danno, come lo sarebbe nascondere al medico qualcuno dei sintomi del male di cui si soffre.

Restando nel nostro campo: se si verifica una mancanza contro la castità, e lo devolmente il seminarista se ne confessa appena incontra un sacerdote che non è il suo Padre spirituale, gli rimane il dovere grave in coscienza di far conoscere a quest'ultimo l'accaduto alla prima occasione. Una mancanza del genere, infatti, non è irrilevante ai fini di un discernimento della idoneità o meno del soggetto ad una vita di totale continenza sessuale. Ma una valutazione fondata del peso da attribuirle, in un determinato caso concreto, può farla solo chi ha una buona conoscenza della personalità e della vita spirituale del soggetto interessato. E tale è soltanto il Padre spirituale. Solo lui può prudentemente valutare, ad esempio, se si tratta di un semplice "incidente di percorso" oppure di un fatto significativo, tale da richiedere un attento riesame della scelta celibataria.

E il *confessore occasionale*, a cui il seminarista si rivolge, non può limitarsi a ricevere l'accusa, dare qualche buon suggerimento e impartire l'assoluzione. Con la dovuta discrezione e delicatezza, dovrà invece anzitutto cercare di chiarire se ci sono tutti gli elementi indispensabili perché si tratti di peccato veramente mortale, specialmente la piena avvertenza e il deliberato consenso; inoltre se si tratta di un episodio isolato, oppure di un fatto ripetuto. Più ancora, dovrà accertarsi se il seminarista ha piena apertura e sincerità col suo Padre spirituale. E, riscontrando reticenze, aiuti il seminarista a scoprire meglio la vera fisionomia del Padre spirituale, come colui che più di ogni altro può aiutarlo a fare chiarezza in sé stesso e a superare le sue difficoltà.

Il confessore dovrà sempre mostrare paterna comprensione per la debolezza del penitente e per la vergogna che può sperimentare nel manifestare i suoi cedimenti. Ma una salutare severità si impone quando ci si trovasse dinanzi uno che sistematicamente passa da un confessore all'altro, ogni volta che la caduta si ripete. Il confessore di turno allora aiuti il seminarista a prendere coscienza della gravità di un simile comportamento, del suo stretto dovere di avere un confessore fisso con funzione pure di direttore spirituale, a cui far conoscere anche il suo passato. E nell'ipotesi estrema che l'interessato rifiuti di assumere tali impegni, è chiaro che si impone il dovere di negare l'assoluzione per l'assenza delle dovute disposizioni. La volontà, infatti, di non adempiere un obbligo grave, chiaramente percepito, costituisce evidentemente un peccato grave di omissione. E davanti ad un penitente che ostinatamente dichiara di avere una tale volontà, il confessore non può che prendere atto di un'evidente assenza delle disposizioni indispensabili per il perdono di Dio e, quindi, per l'assoluzio-

ne sacramentale, cioè il pentimento sincero di tutti i peccati e la ferma volontà di evitarli in futuro. Un'assoluzione dai peccati data ugualmente in una tale situazione rimane evidentemente priva di ogni efficacia, si proclama donato da Dio un perdono che si sa invece impossibile. Non può esserci riconciliazione con Dio quando chi ha peccato è deciso a peccare ancora. Tale assoluzione perciò è nulla.

4° Il compito più difficile rimane quello del *Padre spirituale* o del *confessore abituale*. Non tutti i casi sono però problematici. Alcuni sono chiari, nel senso che appare evidente la non idoneità del soggetto ad una vita di totale continenza. Qualche esempio può essere utile.

a) L'accertata esistenza di un temperamento naturale caratterizzato, fra l'altro, da tendenze sessuali particolarmente forti, ben oltre quella zona di variabilità che costituisce la situazione normale.

b) La presenza di qualche patologia sessuale, come la omosessualità, ovviamente non transitoria, ma stabile e refrattaria ad ogni terapia. In proposito gli *Orientamenti*, più volte citati, contengono addirittura una indicazione normativa, l'unica in tutto il documento: «*Questi orientamenti sono rivolti all'educazione delle persone normali, quali debbono essere i candidati alla vita sacerdotale. In condizioni più o meno devianti, saranno necessari interventi specializzati e soluzioni adeguate; ma, in questi casi, è doveroso indicare chiaramente ai candidati che lo stato ecclesiastico non è per loro*» (n. 5).

c) Esperienze sessuali con altre persone, dopo la pubertà e dopo l'ingresso in seminario, cioè quando il soggetto ha già un serio orientamento verso il celibato, e alla sua vita sta dando l'impostazione e lo stile di una spiritualità particolarmente intensa. Salvo forse qualche rarissima eccezione, fatti del genere rendono fondatamente impossibile la indispensabile certezza morale di una castità saldamente posseduta, che, come si è già visto, costituisce una "*conditio sine qua non*" per una valida scelta celibataria da parte del soggetto, e perché possa essere ritenuto favorito del carisma del celibato, da parte di quanti hanno il compito di operare un tale discernimento.

d) Anche cadute nella masturbazione possono rientrare nei casi non problematici. Tale è il caso di cadute ripetute, in soggetti in età ormai adulta, e che hanno alla base una vera e propria abitudine radicata, mai del tutto vinta nonostante un impegno serio da parte dell'interessato. Ma anche in assenza di un'abitudine vera e propria, atti ripetuti di masturbazione possono essere segni inequivocabili di non idoneità ad una vita di celibato, purché si tratti di comportamenti assunti in stato di piena consapevolezza (e non in dormiveglia). E' una situazione che rientra in quella prevista da san Paolo con una netta indicazione operativa: «*Ai non sposati e alle vedove dico: è cosa buona per loro rimanere come sono io; ma se non sanno vivere in continenza, si sposino*»¹⁸.

¹⁸ I Cor 7, 8-9.

Problematici invece sono altri casi, a cominciare da quello di qualche rara caduta nella masturbazione. Per una valutazione prudente è indispensabile una conoscenza profonda del soggetto, quale può avere solo un direttore spirituale che da anni segue la persona. Tale conoscenza permette di valutare il fatto nel suo vero contesto, costituito dal tipo di personalità del soggetto, dalla sua storia personale, dal tono e livello della sua vita spirituale, della sua unione personale con Dio, dal suo abituale atteggiamento nei confronti di ciò che costituisce sacrificio e rinuncia, e così via. La conclusione non potrà che essere diversa caso per caso.

Il “caso per caso” vale ancora di più quando si tratta di vocazioni adulte, sempre più frequenti nel nostro tempo. Queste possono sbocciare anche dopo una vita tutt’altro che casta (si pensi, ad esempio, a sant’Agostino), oppure dopo un’esperienza di vita coniugale. Ma anche in questi casi la capacità di continenza sessuale completa e serena dovrà essere verificata sul piano dei fatti.

A questi criteri di discernimento da me ipotizzati, una sostanziale conferma mi sembra di cogliere nel già citato intervento di mons. Martins. Ecco le sue parole: «*rimane un punto fermo che non può essere mandato avanti chi, pur nella difficoltà, non offra garanzie ragionevoli di fedeltà e di impegno. Un giovane, per esempio, che in modo radicato e stabile avesse acquisito l’abitudine della masturbazione, non sarebbe in condizione di assumersi serenamente l’impegno del celibato*». Ciò per quanto riguarda la masturbazione.

Circa i casi di quelli che presentano attività etero ed omosessuali, viene citato un documento, rimasto, purtroppo, sconosciuto (salvo ignoranza solo mia personale), cioè un «*Memorandum del 9 luglio 1985 rivolto ai Vescovi degli Stati Uniti d’America*», in cui la Congregazione per l’Educazione Cattolica dava precise indicazioni, che il Segretario della medesima riporta tra virgolette. Si impone una netta esclusione dal cammino verso il presbiterato («*non deve essere accettato*») di: 1) «*un candidato che è attivo eterosessualmente*»; 2) «*un candidato che tende ad un’eccessiva familiarità con le ragazze, anche se in modo casto*»; 3) «*un candidato che è attivo omosessualmente, o che conduce uno stile di vita omosessuale (sia egli omosessuale o no)*». Segue quindi una indicazione di portata generale e in termini positivi: «*Per l’ammissione in seminario si richiede un alto standard di castità e di integrazione della personalità*»¹⁹.

E’ evidente che questi criteri non solo confermano sostanzialmente quelli da me ipotizzati, ma si spingono decisamente oltre. Viene infatti dichiarato non idoneo al presbiterato non solo chi tiene comportamenti gravemente lesivi della castità, ma pure chi «*tende ad un’eccessiva familiarità con le ragazze, anche se in modo casto*».

E qualcosa di analogo sembra venga suggerito nei confronti dell’omosessualità. Non idoneo al presbiterato, infatti, viene ritenuto non solo chi «*è attivo*

¹⁹ J. SARAIVA MARTINS, *art. cit.*, 809s.

omosessualmente», ma anche chi «*conduce uno stile di vita omosessuale (sia egli omosessuale o no)*». Con l'espressione "stile di vita omosessuale", come situazione ben distinta da quella di chi compie atti sessuali con persone del proprio sesso, altro non si può indicare se non la situazione di chi, senza compiere atti contro la castità, stabilisce relazioni interpersonali affettivamente significative esclusivamente con altri ragazzi, giungendo a fare coppia ora con l'uno ora con l'altro di essi, comportandosi "con eccessiva familiarità, anche se in modo casto".

Subito dopo l'Autore accenna alla situazione di chi quei comportamenti prima elencati li ha lasciati alle spalle, cioè fanno parte della vita passata. E' dunque uno che quei comportamenti li aveva quando era ben lontano dal pensare ad una scelta celibataria. Questa è comparsa nel contesto di un radicale cambiamento di vita, di una vera conversione. Martins afferma la necessità di procedere con cautela, cioè: «*Prima di ammetterlo in seminario, è necessario che egli abbia dato prova di vita virtuosa e di dominio di sé per un congruo periodo di tempo*». L'accenno da me fatto poco sopra ad una situazione del genere, trova qui autorevole conferma. Si aggiunge però l'indicazione di un altro elemento di cui tener conto, cioè che «*il candidato non sia stato motivo di scandalo per nessuno. In caso contrario, sarebbe problematico il suo avvio verso il sacerdozio*».

Una volta raggiunta la certezza di non idoneità di un candidato ad una scelta verginale, il direttore spirituale dovrà cercare le vie più adatte per consentire al soggetto un cammino tale da portarlo a condividere convintamente tale valutazione, trasformandola in una sua decisione consapevole e libera. Ma se tutti i tentativi in tal senso andassero a vuoto, al direttore spirituale non resta altra via che imporre la sua decisione ed esigerne l'attuazione. In caso di rifiuto ostinato, dovrà ammonire il seminarista che quello per lui è un obbligo grave, perciò la sua inadempienza costituisce peccato grave. Ostinarsi in esso impedisce ogni assoluzione, e rende nulla e sacrilega l'assoluzione eventuale di un altro sacerdote, come si è visto poco sopra. Può succedere che si tratti di un soggetto che gode la stima più alta dei superiori del seminario. Una stima meritata per le sue doti naturali, la sua riuscita negli studi e nelle attività pastorali. A questi l'interessato non ha da dare spiegazione alcuna. E' sufficiente che comunichi loro che ha maturato la decisione di abbandonare la via del sacerdozio insieme al suo direttore spirituale.

5° Resta ancora da accennare ad un'ultima eventualità, quella cioè di una situazione in cui risulti necessario, o almeno particolarmente utile, l'apporto di uno *psicologo*. Da notare, in proposito, che la collaborazione dello psicologo non deve essere riservata a casi rari ed eccezionali. Nell'Enciclica *Sacerdotalis caelibatus* Paolo VI ne parla come di cosa di ordinaria amministrazione²⁰. E in realtà solo quando è così, la

²⁰ Si veda specialmente il n. 63 dell'Enciclica.

proposta di consultare lo psicologo perde ogni carattere drammatico agli occhi dell'interessato. Oltre a ciò, devono essere esplicitamente chiarite alcune modalità, cioè:

a) allo psicologo non viene affatto demandato il compito di assumere decisioni circa la vocazione del soggetto, ma solo di portare il suo contributo alla conoscenza della situazione e un suo parere circa la idoneità dello stesso ad una vita di celibato;

b) il soggetto deve giungere a condividere convintamente l'utilità della consulenza psicologica, altrimenti si vanifica in partenza l'opera dello psicologo;

c) il soggetto deve liberare lo psicologo dal vincolo del segreto professionale nei confronti del direttore spirituale, o del rettore, o di chi lo indirizza a lui e attende da lui una relazione accurata.

Anche a questo argomento ha dedicato attenzione mons. Martins nel già citato suo intervento, non in riferimento solo a problemi connessi con la scelta del celibato, ma in un più ampio orizzonte, nel paragrafo intitolato: «Il ricorso alla consulenza psicologica»²¹. Da sottolineare l'opportunità dell'avvertimento, che costituisce anche l'ottica in cui si svolge tutto il successivo discorso, in merito alla valorizzazione dell'apporto del consulente psicologico: «*E' una figura che può certamente offrire un contributo prezioso al discernimento vocazionale, ma che bisogna definire con precisione, in modo che non prenda il posto del direttore spirituale o che non violi l'intimità di cui ha diritto ogni persona*». Quanto da me esposto trova autorevole conferma nell'esposizione dell'illustre Autore.

V. CONCLUSIONE

Al momento di concludere vorrei ancora una volta sottolineare che quanto ho esposto, specialmente nel numero 4, non ha la benché minima pretesa di stabilire direttive o criteri da seguire per un corretto discernimento del carisma del celibato nei candidati al presbiterato, ma vuole solo essere provocatorio. Mira cioè a **provocare una pacata e responsabile discussione** sull'argomento, con la speranza di vedere così maturare una sostanziale convergenza su alcuni criteri di discernimento, solidamente fondati, anche per i casi più problematici. Sarebbe questo un servizio prezioso offerto a quanti hanno nella Chiesa il difficile e delicato compito di un tale discernimento.

Alla base delle ipotesi di criteri da me avanzate sta, come ultima giustificazione, il desiderio di contribuire a soddisfare l'esigenza inderogabile di evitare quanto è umanamente possibile l'errore, anche in buona fede, di consentire l'accesso al presbiterato a persone non chiamate da Dio a questo ministero. Una tale evenienza, infatti, è quasi sempre destinata a causare danni incalcolabili, ma comunque gravissi-

²¹ J. SARAIVA MARTINS, *art. cit.*, 807-809.

mi, alla comunità cristiana, a un numero enorme di persone. «*Salus animarum suprema lex*», è un assioma sempre valido. E' dunque interesse della Chiesa e di quanti la compongono.

Ma è interesse anche dello stesso soggetto in questione che, nel caso disgraziato di una tale scelta sbagliata, va incontro ad un'esistenza infelice, carica di disastri morali e di sofferenze spirituali, come l'esperienza di tanti, purtroppo, amaramente conferma.

Riassunto. Davanti ad una situazione che ha visto venir meno punti di riferimento concreti e autorevoli nel difficile compito del discernimento del carisma del celibato nei candidati al presbiterato, l'Autore avanza delle ipotesi di criteri, tenendo presenti gli orientamenti offerti dal Magistero ecclesiale in materia. Scopo dichiarato di questo studio è di provocare un pacato e responsabile dibattito su tale delicato e importante problema, nella speranza di giungere così alla individuazione di alcuni criteri solidamente fondati.

Résumé. Face à une situation qui a vu disparaître des points de référence concrets et influents dans le difficile devoir du discernement en ce qui concerne le charisme du célibat chez les candidats au sacerdoce, l'Auteur met en avant des hypothèse de critères, en gardant à l'esprit les orientations offertes par le Magistère en la matière. Le but déclaré de cette étude est de provoquer un débat serein et responsable sur ce délicat et important problème, avec l'espoir de parvenir ainsi à l'identification de certains critères solidement fondés.

Summary. Confronted with a situation where solid and influential reference points are disappearing for the difficult task of discernment of the charisma of celibacy in candidates for the priesthood, the author presents some possible criteria, while keeping in mind the orientations offered by the Magesterium. The stated purpose of the study is to provoke orderly and serious debate on this delicate and important problem with the hope of clearly identifying some well-founded criteria.

Inhaltsangabe. Angesichts einer Situation, in der es weniger konkrete und glaubwürdige Bezugspunkte gibt in der schwierigen Aufgabe der Erkennung des Charisma beim Zölibat der Priesteramtskandidaten, bringt der Verfasser Kriterien-hypothesen vor. Dabei werden die Orientierungslinien des kirchlichen Lehramtes im Auge behalten. Erklärtes Ziel dieser Studie ist es, eine besonnene und verantwortungsvolle Debatte zu diesem heiklen und wichtigen Thema hervorzurufen, und zwar in der Hoffnung, so die Bestimmung einiger fester Kriterien zu erreichen.